

CAPITOLATO TECNICO

TEST ANTIGENICO RAPIDO VIRUS SARS – COV – 2

INDICE

1	Definizioni	3
2	Oggetto e durata del contratto	3
3	Modalità di esecuzione del contratto.....	4
4	Adempimenti per la tutela del trattamento dei dati personali e per la sicurezza	6
5	Obblighi di riservatezza	6

1 Definizioni

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- **Committente:** la Consip S.p.A.;
- **Capitolato tecnico:** il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovrà conformare il Servizio;
- **Servizio:** il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- **Operatore economico:** la società/il professionista aggiudicatario del servizio;
- **Dipendenti Consip:** personale attualmente in forza, personale in distacco da altre Amministrazioni, lavoratori interinali.

2 Oggetto e durata del contratto

Oggetto del presente capitolato è l'esecuzione di test rapidi naso-faringeo per il rilevamento qualitativo antigenico relativo al virus SARS CoV-2 da effettuarsi, su base volontaria, sui dipendenti della Committente.

Il servizio dovrà essere svolto da un infermiere professionista e dovrà comprendere la fornitura dei dispositivi di protezione individuale previsti oltre che lo smaltimento dei rifiuti speciali.

Nel dettaglio, è richiesta la prestazione minima di:

- n. 360 test rapidi naso-faringei per il rilevamento qualitativo antigenico relativo al virus SARS CoV-2 (eseguibili presso la sede aziendale e/o presso il/i Centro/i di prelievo messi a disposizione dall'Operatore economico);
- n. 30 ore di servizio infermieristico professionale (nel caso di esecuzione dei test presso la sede aziendale).

Le prestazioni saranno richieste dalla Committente sulla base delle effettive esigenze, sulla base del prezzo unitario offerto dall'Operatore economico per l'esecuzione del test e del costo orario per il servizio infermieristico professionale.

Le prestazioni saranno richieste dalla committente fino ad un valore massimo pari ad euro 19.800,00 IVA esclusa.

La Committente, rispetto alle proprie esigenze, si riserva la facoltà di non usufruire delle ore destinate al servizio infermieristico descritto nel presente capitolato, bensì, sulla base del prezzo offerto, di destinare il budget non speso per il servizio infermieristico all'esecuzione di ulteriori test.

Il contratto acquisterà efficacia dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata pari a 12 mesi salvo esaurimento anticipato delle prestazioni previste nel presente capitolato.

Lo stesso sarà, invece, prorogabile se alla scadenza contrattuale vi fosse ancora disponibilità di test non effettuati.

In ogni caso, la quantità delle prestazioni su descritte non sono vincolanti per la Committente e nulla sarà dovuto in assenza di prestazioni effettuate.

Si precisa che l'esecuzione di questo servizio sarà realizzata nell'ambito di un rapporto convenzionale in forza del quale i dipendenti della Committente possano usufruire, su base volontaria, delle prestazioni sanitarie in oggetto.

Resta inteso, infine, che l'esecuzione del servizio è estesa anche agli Organi Societari della Committente.

3 Modalità di esecuzione del contratto

3.1 Luoghi di prelievo ed esecuzione dei test

L'esecuzione del test rapido naso-faringeo potrà avvenire, su determinazione della Committente, presso:

- la sede aziendale;
- il/i Centro/i di prelievo messi a disposizione dall'operatore economico.

Nel dettaglio, qualora l'erogazione dei test dovesse effettuarsi presso la sede della Committente, la Committente invierà all'Operatore economico l'elenco dei nominativi dei soggetti che dovranno effettuare il test, indicando data ed ora dell'esecuzione.

Qualora, invece, l'erogazione dei test dovesse effettuarsi presso il/i Centro/i di prelievo messi a disposizione dall'operatore economico, osserverà i seguenti step di esecuzione:

1. la Committente invierà all'Operatore economico l'elenco dei nominativi dei soggetti che dovranno sottoporsi a test;
2. ciascun dipendente prenderà autonomamente appuntamento per effettuare il test presso il/i Centro/i di prelievo di prelievo dell'Operatore economico;
3. ciascun dipendente dovrà mostrare il badge di riconoscimento aziendale per poter effettuare il test prenotato in precedenza e verrà riscontrato dall'Operatore economico sul succitato elenco nominativo;
4. l'Operatore economico comunicherà esclusivamente al soggetto che ha effettuato il test, l'esito entro un tempo tecnico di 15 minuti dall'esecuzione ed entro 24 (ventiquattro) ore lo renderà disponibile in modalità digitale (es. referto web, email);
5. l'Operatore economico dovrà fornire una reportistica indicante l'elenco dei soggetti che hanno effettuato il test (nominativo, data, sede). Tale reportistica, anche ai fini della fatturazione, dovrà essere fornita alla Committente mensilmente.

Si precisa che la Committente si riserva la facoltà di definire in corso d'opera le modalità di fruizione del test e i

volumi di test associati. Inoltre, i test potranno essere fruiti, nel corso di validità del contratto, in entrambe le modalità, anche contemporaneamente.

L'Operatore economico NON dovrà in nessun caso fornire una reportistica sugli esiti dei test effettuati.

L'accesso alle prestazioni potrà avvenire esclusivamente in ottemperanza alle norme statali e regionali per il contenimento del contagio da virus SARS CoV-2 ed in particolare a condizione che i pazienti non siano sottoposti, o comunque non rientrino tra le categorie che per stato di salute o altro motivo, debbano essere sottoposte ai protocolli sanitari pubblici di sorveglianza sanitaria, di isolamento, di divieto di accesso alle strutture sanitarie od ai luoghi di lavoro.

In tal senso il fornitore potrà somministrare questionari ed altri strumenti di verifica preliminare delle condizioni di salute del paziente che potranno anche impedire l'accesso del paziente alle prestazioni sanitarie.

3.2 Responsabile della fornitura

L'Aggiudicatario dovrà comunicare alla stipula, il nominativo del Responsabile delle attività contrattuali, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni.

Il Responsabile delle predette attività sarà l'interlocutore unico del Committente per gli aspetti amministrativi, per l'organizzazione ed il coordinamento delle attività contrattuali.

3.3 Modalità di comunicazione

L'Aggiudicatario si impegna a comunicare, entro 2 giorni dalla stipula del contratto, un indirizzo e-mail, un numero di telefono al quale rivolgersi, per ogni comunicazione relativa all'esecuzione delle attività contrattuali.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, l'Aggiudicatario dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicandone tempestivamente al Committente le eventuali variazioni.

3.4 Verifica di conformità e fatturazione

La verifica di conformità e la fatturazione delle attività saranno effettuate su base mensile a consuntivo delle prestazioni effettivamente svolte e secondo quanto disciplinato all'art. 15 comma 03 delle Condizioni contrattuali.

Nulla sarà dovuto per le prestazioni non effettuate.

La Società dovrà allegare, a ciascuna fattura emessa, l'elenco dei soggetti che sono stati sottoposti al test oggetto del presente capitolato (cfr reportistica di cui al par. 3.1).

4 Adempimenti per la tutela del trattamento dei dati personali e per la sicurezza

L'Operatore economico si impegna al trattamento dei dati personali con particolare riguardo ai dati idonei a rilevare lo stato di salute del paziente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché dei provvedimenti emanati ed emanandi dal Garante per la protezione dei dati personali.

Al riguardo, l'Operatore economico sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali al momento della stipula del contratto.

L'Operatore economico si impegna a porre in essere quanto necessario per garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti del Committente, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 26 del citato decreto.

5 Obblighi di riservatezza

L'Aggiudicatario si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la massima riservatezza delle informazioni raccolte durante le attività descritte nel presente Capitolato tecnico e a non divulgare, in nessun caso, a terzi i predetti dati, documenti, informazioni o parti di essi senza il preventivo ed esplicito accordo del Committente.